



## *Comune di Caltanissetta*

### **Ordinanza del Sindaco n° 19 del 14/07/2025**

Riferita alla Proposta N. 24

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -  
RANDAGISMO

**OGGETTO: ANTENNA RAI WAY PER ONDE MEDIE UBICATA NELLA COLLINA SANT'ANNA IN CALTANISSETTA. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 AL FINE DI METTERE IN SICUREZZA L'AREA CIRCOSTANTE L'ANTENNA RAI WAY---**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- Per effetto del D.D.G. n. 2574 del 28/5/2025 e successivo D.D.G. n. 2658 del 3/6/2025 di rettifica, emessi dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana presso l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, è stato revocato il vincolo emesso con il D.D.G. n. 1326 del 13/4/2022, per la tutela dell'antenna Rai Way per onde medie situata nella Collina Sant'Anna, insistente nel terreno distinto in catasto al Foglio 92 particelle 142, 146 e 311, la cui altezza è di 284 (duecentootantaquattro) metri dal suolo, realizzata nel 1951, nonché per la tutela degli impianti di trasmissione connessi, ritenuti di interesse etno-antropologico particolarmente importante;
- In data 5/6/2025 al protocollo SUAP REP\_PROV\_CL/CL-SUPRO/0015460, la Società RAI WAY S.p.A. ha presentato allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) di questo Comune, la SCIA relativa al progetto di demolizione dell'antenna Rai Way di cui al punto precedente, giustificando la demolizione con le precarie condizioni strutturali dell'antenna stessa, come dalle relazioni tecniche allegate alla detta SCIA;
- Con Ordine del Giorno del Consiglio Comunale nella seduta del 23/6/2025 il civico consesso ha espresso l'indicazione di impegnare il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di avviare, innanzi il TAR Sicilia, le procedure urgenti per la sospensione del provvedimento di revoca del vincolo esistente, operata con il D.D.G. n. 2574 del 28/5/2025 e successivo D.D.G. n. 2658 del 3/6/2025 di rettifica, emessi dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana presso l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 24/6/2025 è stato dato mandato all'Avvocatura Comunale di avanzare, innanzi al TAR Sicilia, opposizione avverso il D.D.G. n. 2574 del 28/5/2025 di revoca del vincolo sull'antenna in questione precedentemente apposto sull'antenna in questione con il D.D.G. n. 1326 del 13/4/2022;
- L'Avvocatura Comunale ha presentato in data 26/6/2025 opposizione avverso il D.D.G. n. 2574

del 28/5/2025 di revoca del vincolo (n. 01073/2025 Reg.Ric.);

- Il Presidente della Sezione IV del TAR Sicilia, con decisione n. 359 pubblicata il 28/6/2025, ha sospeso l'atto così impugnato ed ha rinviato ogni ulteriore valutazione alla camera di consiglio del 18/7/2025, facendo carico al Comune di adottare i necessari provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;
- Tenuto conto che nella udienza del 18 luglio p.v. il TAR potrebbe procedere a nominare un tecnico per determinare le condizioni di sicurezza dell'antenna appare necessario adottare, nelle more di tale studio, delle misure di sicurezza a tutela delle aree circostanti l'antenna;
- La Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, con sua pec registrata al protocollo del Comune al n. 82129 del 29/6/2025, ha trasmesso la relazione tecnica conclusiva redatta dal Prof. Ing. Liborio Cavaleri, su incarico della stessa Soprintendenza, per la valutazione dell'eventuale raggio di caduta della torre strallata che costituisce l'antenna Rai Way in questione qualora qualche elemento strutturale dovesse perdere la sua funzionalità;
- Nella suddetta relazione tecnica conclusiva il raggio di caduta dell'antenna, sulla scorta delle valutazioni tecniche-scientifiche del Prof. Ing. Liborio Cavaleri, è stimato nella misura di 170 (centosettanta) metri dalla sua base;
- Entro il raggio di 170 (centosettanta) metri dalla base dell'antenna sono presenti esclusivamente aree di proprietà RAI WAY già opportunamente recintate e un solo edificio privato in catasto al F. 92, part. 51 subalterni 1), 2) e 3), che essendo ricadente entro il raggio di caduta in caso di crollo dell'antenna deve essere sgomberato per ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- L'immobile di cui sopra, in catasto al F. 92, part. 51 subalterni 1), 2) e 3), risulta intestato a vari proprietari, come dalle visure catastali allegate che formano l'elenco riservato dei destinatari del presente provvedimento ai fini della tutela della privacy; da tale visura risulta che i 5 comproprietari sono residenti in parte a Palermo e in parte a Roma;
- In data 29 giugno u.s. è stato esperito sopralluogo nella zona e si è potuto accertare che il cancello di ingresso alla particella 51 del foglio di mappa 92 risulta chiuso con un lucchetto. Dalla visione dei luoghi si è inoltre verificato che la posta è depositata nella cassetta e non ritirata da tempo e il contatore dell'acqua, posto lungo il muro di recinzione, è sigillato (come da riproduzione fotografica agli atti di ufficio) di talché se ne può dedurre che la casa non è al momento abitata;

### **Tutto ciò premesso**

**Vista** la relazione tecnica conclusiva redatta dal Prof. Ing. Liborio Cavaleri, su incarico della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, pervenuta al protocollo del Comune al n. 82129 del 29/6/2025, nella quale è indicato nella misura di 170 metri il possibile raggio dell'area di caduta dell'antenna Rai Way;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 24/6/2025 finalizzata al ricorso innanzi al TAR Sicilia;

**Vista** la decisione del TAR Sicilia n. 359 pubblicata il 28/6/2025, in forza della quale è stata sospesa la demolizione dell'antenna Rai Way della Collina Sant'Anna in Caltanissetta;

**Visto** l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 che così recita: “4. *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [ , anche ] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono*

*preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.*

**Vista** la comunicazione preventiva della presente Ordinanza inviata alla Prefettura di Caltanissetta ai sensi dell'art. 54 comma 4 del TUEL giusta nota prot. n. 88309 del 14/07/2025;

**Visto** il D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 (“Codice della Protezione Civile”), in particolare gli artt. 6 e 7 dello stesso;

**Visto** il vigente piano comunale di protezione civile approvato dal Consiglio Comunale con sua Deliberazione n. 63 del 18/10/2022;

**Visto** il TUEL;

## **ORDINA**

ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), lo sgombero dell'area di cui al Foglio 92 part 51 e dell'immobile sito nella Collina di Sant'Anna in catasto al Foglio 92 particella 51, subalterni 1), 2) e 3), ricadente all'interno del raggio di m 170 dalla base dell'antenna la cui ubicazione è riportata nelle planimetrie allegate, intestato come dalle visure catastali riservate e non soggette a pubblicazione ai fini della tutela dei dati personali;

**Dare atto** che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, Funzionario della Direzione LL.PP. e Manutenzione, giusto Ordine di Servizio prot. n. 103329 del 19/10/2020;

**Dare Atto** che il presente provvedimento non comporta oneri economici per l'Ente, pertanto non necessita il visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

**Trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Edilizia presso la Direzione II “LLPP e Manutenzione” per la sua registrazione nel registro delle ordinanze e per le eventuali ulteriori attività inerenti l'inagibilità dell'immobile a seguito del presente provvedimento, nonché per l'integrazione del fascicolo edilizio dell'immobile interessato;

**Trasmettere** copia del presente provvedimento al Comando Polizia Municipale per la notifica agli interessati, di cui alle allegate visure, e per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulla sua osservanza;

**Dichiarare** la regolarità amministrativa alla presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

**Dichiarare** il rispetto delle previsioni di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT);

**Attestare** che sono state osservate le misure di prevenzione rischio corruzione previste nel PTPCT vigente approvato nell'ambito del PIAO 2025/2027 con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2025;

**Dichiarare** che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

**Dichiarare** di non essere nelle condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;

**Pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi del DLgs. n. 33 del 14/3/2016, nel sito istituzionale di questo Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione di I livello “Provvedimenti” – sottosezione di II livello “Provvedimenti degli Organi di Indirizzo Politico”.

**Allegati riservati non soggetti a pubblicazione:**

- Visura F. 92 part. 51 sub. 1)

- Visura F. 92 part. 51 sub. 2)
- Visura F. 92 part. 51 sub. 3)
- Planimetria catastale con ubicazione dell'immobile
- Planimetria su ortofoto con ubicazione dell'immobile

**IL SINDACO**  
**Avv. Walter Calogero Tesaurò**

**Avvertenze:**

Ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 – terzo comma, della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., si avverte che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, Funzionario della Direzione II – LLPP e Manutenzione.

I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

- Per il Responsabile del procedimento, il Dirigente della II Direzione Ing. Giuseppe Tomasella, giusto Decreto Sindacale n. 90 del 22/11/2024; email [ing.tomasella@comune.caltanissetta.it](mailto:ing.tomasella@comune.caltanissetta.it);
- Per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Cinzia Chirieleison, email [segretariogenerale@comune.caltanissetta.it](mailto:segretariogenerale@comune.caltanissetta.it), giusto Decreto del Sindaco n. 69 del 08/10/2024.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
- Ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o alla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

---

Il Responsabile dell'atto: F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 14/07/2025

Sindaco  
TESAURO WALTER CALOGERO / InfoCamere  
S.C.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*